



**HAL**  
open science

# Un giuslavorista a confronto con la prassi interdisciplinare

Marco Rocca

► **To cite this version:**

Marco Rocca. Un giuslavorista a confronto con la prassi interdisciplinare. Maurizio Falsone. Essere giurista del lavoro, oggi, Giappichelli, pp.253-272, 2024, 9791221107418. halshs-04663070

**HAL Id: halshs-04663070**

**<https://shs.hal.science/halshs-04663070v1>**

Submitted on 26 Jul 2024

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

# UN GIUSLAVORISTA A CONFRONTO CON LA PRASSI INTERDISCIPLINARE \*

*Marco Rocca*

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. – L’interdisciplinarietà in pratica. – 3. Il ruolo del giurista (del lavoro) nella squadra multidisciplinare. – 4. La metodologia allo specchio. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione.* – La disciplina giuslavoristica occupa uno spazio particolare nel dibattito riguardante il rapporto fra ricerca giuridica e “interdisciplinarietà”. Questo perché il diritto del lavoro, nelle sue varie tradizioni, prende origine da una constatazione empirica, quella della differenza di potere fra il lavoratore e il datore di lavoro, e nasce come disciplina critica rispetto all’approccio giuridico classico (Dukes, 2019). Stante questa prossimità della disciplina giuslavoristica con l’interdisciplinarietà, non è quindi particolarmente sorprendente che la generazione Y si trovi, come le generazioni che l’hanno preceduta e, probabilmente, come quelle che la seguiranno, a confrontarsi con la questione della relazione con le altre scienze. Per trasparenza, ritengo importante anticipare la mia personale visione dell’interdisciplinarietà già in questa introduzione così da permettere una lettura informata delle pagine che seguono. Tale visione è in effetti duplice. Dal lato scientifico, ritengo l’approccio interdisciplinare, così come tutti gli approcci di ricerca a metodi misti, uno strumento importante per raggiungere una migliore comprensione del fenome-

---

\* Parte delle riflessioni presentate in questo scritto sono state elaborate nel contesto del progetto *European Birds of Passage – An Empirical Legal Theory of Temporary Labour Migration in Europe* (grant agreement No. 101041246) finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) nell’ambito del programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione (*Horizon Europe*).

no giuridico, delle sue istituzioni e dei suoi processi, che non sarebbe possibile ottenere, data la natura complessa della realtà sociale in cui il diritto opera, utilizzando una singola disciplina o un singolo approccio di ricerca (Nielsen, 2010, 955). Dal lato professionale, probabilmente influenzato, come tanti ricercatori della mia generazione, dal fatto di essere entrato nel mercato del lavoro accademico nel pieno dell'era dell'austerità, ritengo l'apertura alla ricerca interdisciplinare una strategia di sopravvivenza.

Questo scritto ha un duplice obiettivo. Il primo, retrospettivo, è di presentare una riflessione basata sull'esperienza di lavoro interdisciplinare nel quadro di progetti di ricerca collettivi. Il secondo è di utilizzare questa stessa esperienza come uno specchio metodologico, per riflettere sulla ricerca giuridica nel contesto di un dialogo con altre scienze (sociali). L'approccio che propongo per esplorare l'annosa questione dell'interdisciplinarietà è quindi interamente induttivo e basato sulla riflessione a partire dalla personale esperienza di ricerca. Inoltre, tale approccio riguarda più l'interdisciplinarietà come pratica collettiva e non come ricerca individuale. Per questo motivo, non mi addentrerò in questioni, seppur fondamentali e laceranti, riguardanti la definizione di interdisciplinarietà, quella del metodo giuridico o i confini fra le diverse discipline<sup>1</sup>.

Il metodo utilizzato per partorire le riflessioni presentate in questo articolo si situa a cavallo fra l'autobiografia e l'autoetnografia. Situare le riflessioni che seguono nell'ambito dell'autobiografia/autoetnografia mette inoltre l'accento sulla mia implicazione inevitabilmente diretta nelle stesse. In particolare, l'autoetnografia si presta bene al primo obiettivo delineato più in alto.<sup>2</sup> Si tratta infatti di un approccio alla ricerca che ha per obiettivo di descrivere e analizzare l'esperienza personale per comprendere l'esperienza culturale (Ellis, 2004). Questo metodo tenta così di produrre una ricerca significativa ed accessibile, fondata sull'esperienza personale e che riconosca e tenga conto della soggettività e dell'influenza del ricercatore stesso (Ellis and Bochner, 2000). Per quanto conscio dei limiti di questi metodi nel generare conoscenza scientifica, ritengo che gli stessi presentino un impor-

---

<sup>1</sup>Alcune di queste domande sono trattate nel contributo di Stefania Buoso in questo volume.

<sup>2</sup>L'idea di utilizzare questo approccio per riflettere sulla mia prassi di ricerca interdisciplinare è ispirata da Kiriakos e Tienari (2018).

tante valore aggiunto nel catturare degli aspetti cruciali, e, altrimenti, nascosti, della prassi di ricerca di cui tento di dare conto in questo articolo (Doloriert e Sambrook, 2012).

L'utilizzo di questo metodo porta con sé una necessaria premessa riguardante la possibilità di generalizzare le mie conclusioni. Essendo queste ultime basate su un'esperienza individuale, esse portano con sé un'inevitabile natura aneddotica. Avendo scelto di proporle, resto ovviamente convinto che le stesse possano offrire spunti interessanti oltre il mio caso personale, sia nel dibattito scientifico sull'interdisciplinarietà, sia rispetto alle esperienze di lavoro di ricerca di una parte della generazione Y.

Perciò, nella prossima sezione (2) presenterò brevemente l'esperienza di ricerca che ispira le riflessioni presentate in queste pagine, soffermandomi su quelle maturate nell'ambito della partecipazione in progetti di ricerca collettivi. Questo esercizio d'inventario risulterà probabilmente ripetitivo e non mancherà di evocare la redazione di un curriculum. Tuttavia, ritengo imprescindibile procedere con un tale esercizio: le esperienze descritte, infatti, chiariranno meglio la fondatezza delle riflessioni che propongo in questo scritto.

Nella sezione successiva (3) tenterò di sistematizzare le differenti sfaccettature del ruolo del giuslavorista che emergono dall'analisi delle diverse esperienze di ricerca. Consco dei limiti di ogni tassonomia, proporrò tre diversi ruoli stilizzati: il mastro di chiavi, lo scienziato sociale, e l'artigiano delle raccomandazioni. La quarta sezione, lasciandosi alle spalle il metodo autoetnografico, è dedicata ad una riflessione metodologica che emerge dal confronto con le altre scienze (sociali) e dal bisogno di migliorare la comunicabilità della ricerca giuridica. La quinta sezione presenta delle brevi conclusioni.

2. *L'interdisciplinarietà in pratica.* - Come annunciato nell'introduzione, in questa sezione presenterò brevemente, ed in ordine cronologico, i diversi progetti di ricerca che compongono il materiale su cui sono basate le riflessioni proposte in questo scritto. Non si tratta ovviamente di riprodurre pedissequamente gli abstract e i working packages, per ogni singolo progetto. Piuttosto, a parte una breve descrizione del tema centrale della ricerca, mi concentrerò sul tipo di (o natura delle) attività che ho, personalmente o in collaborazione con uno o più ricercatori sotto la mia direzione, portato avanti nel quadro dei suddetti progetti.

Per concretizzare queste informazioni, farò riferimento ad un corpus di materiali (ri)costruito in occasione della preparazione di questo articolo. Tale corpus, che utilizzerò nella presente sezione, così come nella successiva, è composto dai messaggi, documenti, registrazioni audio/video, e note personali prodotti nell'ambito dei progetti. La maggior parte di questi documenti sono di mia produzione (introdotti dall'acronimo "MR"). Gli interlocutori sono sistematicamente anonimizzati e indicati con l'iniziale "I". Quando più interlocutori sono presenti, sono utilizzate le iniziali "I1", "I2", "I...". Ogni altra informazione che possa ricondurre all'identificazione dell'interlocutore è stata anch'essa rimossa. Gli stralci sono stati tradotti in italiano.

Il progetto MEAT.UP.FFIRE (2018-2020)<sup>3</sup> riguarda le condizioni di lavoro e le relazioni sindacali nel settore di produzione della carne di maiale in Europa. Il progetto ha coperto cinque Stati membri UE e il consorzio includeva giuslavoristi, economisti, ed esperti di relazioni industriali. Insieme ad un'assistente di ricerca (avvocata), ho preparato due rapporti sulle relazioni industriali nel settore in Belgio (Rocca e Vrijssen, 2018 e 2019), e due studi di caso, questi ultimi riguardanti aspetti più propriamente giuslavoristici: l'uso della responsabilità solidale nelle situazioni di distacco transnazionale di lavoratori e l'uso della contrattazione tripartita per lottare contro il dumping sociale. Inoltre, ho collaborato alla redazione delle raccomandazioni conclusive del progetto. Per la preparazione dei rapporti, al di là della ricerca bibliografica e documentale, ho effettuato una serie di interviste con rappresentanti delle parti sociali e della pubblica amministrazione.

MR: Ti farò sapere per i prossimi passi, ma in breve dovrebbero essere questi: a) Cerchiamo di organizzare altre interviste; b) Analizziamo le questioni relative al dialogo sociale, in particolare voglio avere un quadro più preciso di quali contratti collettivi sono applicabili nel settore della carne di maiale e quali organizzazioni sono rappresentative; c) scegliamo due "studi di caso". Ho negoziato e ottenuto di poterli fare su un caso più ampio di una singola azienda. Potremmo analizzare degli strumenti giuridici specifici (penso alla responsabilità solidale) e/o contratti collettivi specifici (penso al più

---

<sup>3</sup> MEAT.UP.FFIRE – *Up and Down the Meat Value Chain: Fairness, Freedom and Industrial Relations across Europe*, EU Commission – DG Employment, CALL VP/2017/004, 2018-2020, <https://www.meatupfire.com/>.

recente nel settore della carne, che ha abbassato i salari minimi per le qualifiche più basse)<sup>4</sup>.

Il progetto MOBILIVE (2019-2021)<sup>5</sup> riguarda la quantificazione della mobilità transnazionale dei lavoratori dello spettacolo nell'UE, nonché l'analisi dell'impatto della stessa sulle condizioni di lavoro e l'accesso alla sicurezza sociale degli artisti. Il consorzio includeva giuslavoristi ed economisti. Insieme ad un'assistente di ricerca (studentessa in giurisprudenza), ho effettuato una serie di interviste con rappresentanti delle parti sociali, di associazioni, e con singoli datori di lavoro, riguardanti l'impatto della mobilità transnazionale degli artisti sulle loro condizioni di lavoro. Inoltre, ho collaborato alla redazione del rapporto conclusivo e delle raccomandazioni ivi incluse (De Wispelaere et al. 2021), coprendo in particolare gli aspetti relativi all'impatto della direttiva distacco<sup>6</sup> e della giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).

MR: In allegato troverete le mie proposte per [includere nel questionario] alcune domande relative al diritto del lavoro degli artisti in situazioni di mobilità transnazionale. Ho scelto di porre domande più specifiche anziché più ampie, per cercare di rendere più facile per i partner fornire risposte più brevi e concrete. Mi sono concentrato su tre argomenti: eccezioni (per distacchi di breve durata o distacco di artisti), retribuzione, lavoro autonomo. Inoltre, ho formulato le domande in modo da coprire sia la mobilità in entrata che in uscita. [...]

@I: ho cercato di scrivere evitando il legalese [sic] (per esempio: non ho mai menzionato la parola "distacco"), ma se pensate che dovrei essere più tecnico non c'è problema<sup>7</sup>.

Il progetto Easi-Progress, anche noto come "POSTING.STAT" (2020-2021)<sup>8</sup>, poi prolungato con il progetto POSTING.STAT 2.0 (2024-2026)<sup>9</sup>,

---

<sup>4</sup> E-mail, 16 novembre 2018.

<sup>5</sup> MOBILIVE – Challenges and experiences of high labour mobility across Member States – Exploring the social security and employment status of hyper-mobile workers in the live performance sector EU Commission – DG Employment, CALL VP/2019/004, 2019-2021.

<sup>6</sup> Direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

<sup>7</sup> Scambio di e-mail nel quadro della preparazione del questionario da spedire a parti sociali e datori di lavoro, progetto MOBILIVE, 16 aprile 2020.

riguarda la raccolta e analisi dei dati riguardanti il distacco transnazionale dei lavoratori nell'UE. Il consorzio includeva (ed include) principalmente economisti ed altri ricercatori "quantitativi". Essendo uno dei pochi giuristi inclusi nel progetto, il mio ruolo è stato quello di fornire risposte ai ricercatori "quantitativi" riguardo le difficili questioni del campo di applicazione della direttiva distacco e/o del regolamento di coordinazione della sicurezza sociale,<sup>10</sup> nell'obiettivo di aiutarli a determinare chi e come dovesse essere "contato".

I: Caro Marco,

Il progetto POSTING.STAT inizierà ufficialmente il 1° febbraio 2021. Poiché non vogliamo perdere tempo, abbiamo programmato la prima riunione in formato "digitale" [...]. Speriamo che tu sia in grado di partecipare a questa riunione e di fare una breve presentazione di circa 20 minuti sul quadro giuridico (con un focus sulla direttiva 2018/957/UE che modifica la direttiva 96/71/CE)<sup>11</sup>.

Il tema del progetto VIRAL (2021-2023)<sup>12</sup> è la gestione della crisi del COVID-19 attraverso il dialogo sociale nel settore dell'aviazione civile. Il progetto ha coperto sette Stati membri UE e il consorzio, parzialmente simile a quello del progetto MEAT.UP.FFIRE, includeva giuslavoristi, economisti, ed esperti di relazioni industriali. Insieme alle due assistenti di ricerca che si sono succedute durante il progetto (una studentessa e una dottoranda in giurisprudenza), e ad una collega dell'Università di Strasburgo, ho preparato due rapporti sulle relazioni industriali nel settore in Francia, prima e durante la pandemia

---

<sup>8</sup> Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information, EU Commission – DG Employment, CALL VP/2019/008, 2020-2021. Coordinatore: KU Leuven (Belgio), <https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/posting-stat-enhancing-collection-and-analysis-national-data-on-intra-eu-posting>.

<sup>9</sup> POSTING.STAT 2.0 – Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information, EU Commission – DG Employment, CALL ESF-2023-POW-UDW-01, 2024-2026. Coordinatore: KU Leuven (Belgio).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) N. 883/2004 del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

<sup>11</sup> E-mail, 17 dicembre 2020.

<sup>12</sup> Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown (VIRAL), EU Commission – DG Employment, CALL VP/2020/004, 2021-2023. Coordinatore: Università di Pescara, <https://viralproject.eu/>.

(Rocca, Hind, Hardy e Cavat, 2022; Rocca, Hind e Cavat, 2021), e uno studio di caso riguardante il rapporto fra il dialogo sociale presso il gruppo Air France e le condizioni imposte dal prestito garantito dallo stato. Per la preparazione dei rapporti, al di là della ricerca bibliografica e documentale, ho effettuato una serie di interviste con rappresentanti delle parti sociali.

I: Ritengo importante, come ha detto I2, che ci si concentri sugli elementi comuni di ciò che il lavoro comporta.

- Il settore del trasporto aereo: Abbiamo deciso di concentrarci principalmente sulle compagnie aeree. Il motivo è che sarebbe del tutto impraticabile e impossibile condurre questa ricerca su tutti i lavoratori degli aeroporti (gli addetti alla vendita al dettaglio, il personale di sicurezza e i controllori del traffico aereo, ad esempio, hanno tutti condizioni di lavoro/contrattazioni completamente diverse tra loro e con i dipendenti delle compagnie aeree). Pertanto, qualsiasi analisi degli "aeroporti" dovrebbe essere limitata il più possibile alle funzioni aeroportuali che riguardano le compagnie aeree (ad esempio, il personale di terra e gli addetti ai bagagli)<sup>13</sup>.

Il progetto Entraide (2020-2022)<sup>14</sup> esplora la ricezione dei cambiamenti del quadro giuridico a livello europeo in materia di distacco transnazionale da parte degli attori nazionali francesi, ed in particolare da parte degli ispettori del lavoro. Il progetto è sviluppato insieme ad un collega sociologo. Il mio ruolo nel progetto è stato relativamente limitato e concentrato nel supporto al lato sociologico attraverso la chiarificazione del quadro giuridico europeo, degli sviluppi relativi alle modifiche legislative, alla creazione dell'Autorità europea del lavoro, e alle decisioni rilevanti della CGUE.

I: Sarebbe meglio specificare il numero di interviste e le modalità di conduzione delle stesse (sviluppo di una griglia, ecc.).

I2: L'obiettivo è ora quello di proseguire le indagini attraverso una campagna di una dozzina di interviste semi-strutturate, che forniranno una visione dei risultati ottenuti. Ciò sarà preceduto dallo sviluppo di una griglia di intervista che si evolverà in base alla posizione istitu-

---

<sup>13</sup> Scambio di mail, 12 luglio 2022.

<sup>14</sup> EnTraide – De la commission européenne au "plombier polonais". Analyse transversale de l'encadrement du travail détaché, Mission de recherche Droit et Justice, 2020-2022. Co-coordinatore: Université de Brest – Lab-LEX (Francia).



zionale degli intervistati [...]. Questa griglia permetterà di affrontare, a partire dalla posizione istituzionale e tenendo conto della traiettoria socio-professionale degli intervistati, il loro contributo e quello dell'organizzazione a cui appartengono ai dibattiti pubblici e ai negoziati più discreti sulle norme quadro per il lavoro distaccato, nonché i rapporti di potere e i conflitti tra le organizzazioni e gli attori coinvolti<sup>15</sup>.

Infine, il progetto E-BoP (2022-2027)<sup>16</sup> anch'esso collettivo – il gruppo è composto da due dottorande, due ricercatori post-doc e da me stesso – ma non effettuato in consorzio. Il progetto esplora la regolamentazione della migrazione temporanea di lavoro all'interno e verso l'UE, utilizzando un metodo giuridico empirico. Per questo, entrambi i ricercatori post-doc sono ricercatori “quantitativi”, mentre gli altri membri della squadra sono giuslavoristi – per quanto alle volte con un doppio percorso di studi.

MR: A tal fine, io e la mia squadra condurremo in primo luogo un'analisi sistematica dei documenti per identificare il significato che il diritto attribuisce ai concetti di “mercato del lavoro” e “temporaneità” nel contesto della migrazione temporanea di lavoro. In secondo luogo, raccoglieremo dati per effettuare un'analisi quantitativa del fenomeno in alcuni Stati membri dell'UE. Questo identificherà il significato esterno di questi concetti e permetterà di testare le mie ipotesi: 1) i migranti temporanei fanno parte del mercato del lavoro del Paese di arrivo e 2) la loro presenza nel Paese di arrivo è strutturale. Terzo, modelleremo le conseguenze di un'eventuale discordanza tra il significato interno ed esterno, sia in termini di implicazioni giuridiche che di implicazioni economiche e statistiche<sup>17</sup>.

*3. Il ruolo del giurista (del lavoro) nella squadra multidisciplinare.* – Cercando di categorizzare le narrazioni della sezione precedente, mi

---

<sup>15</sup> Commento e testo risultante dalla correzione, bozza della nota metodologica del progetto Entraide, 14 Febbraio 2020.

<sup>16</sup> European Birds of Passage – An Empirical Legal Theory of Temporary Labour Migration in Europe, 2022-2027, European Research Council (CALL ERC-2021-STG), <https://www.europeanbirdsofpassage.eu/>.

<sup>17</sup> Note personali in preparazione dell'audizione per l'attribuzione del progetto E-BoP, 22 settembre 2021.

sembrano enucleabili tre figure di giuslavorista nelle diverse esperienze di ricerca interdisciplinare collettiva (e consorziata). Tali figure non devono essere intese in senso esclusivo né è mia intenzione suggerire una qualsivoglia gerarchia fra le stesse. Come anticipato nell'introduzione queste figure, frutto della mia personale esperienza, sono: a) il mastro di chiavi, b) lo scienziato sociale, e c) l'artigiano delle raccomandazioni.

Il concetto del "mastro di chiavi" allude al ruolo del tecnico del diritto che permette l'accesso, da parte di ricercatori provenienti da orizzonti disciplinari differenti, alle fonti giuridiche. Rari sono in effetti i progetti di ricerca nell'area vasta delle scienze sociali che non si debbano confrontare con la regolamentazione di un dato fenomeno. L'accesso superficiale alle fonti non è, evidentemente, appannaggio del ricercatore giuridico. Tuttavia, la stratificazione multilivello di alcune aree (fra cui, vaste aree del diritto del lavoro), nonché il ruolo onnipresente del diritto vivente, fa del "mastro di chiavi" una figura imprescindibile, seppur potenzialmente periferica, nella squadra multidisciplinare.

I: La nuova direttiva sul distacco transnazionale dei lavoratori limita lo status di lavoratore distaccato a 12 mesi.

MR: Nessun limite temporale allo status di lavoratore distaccato (ad esempio, un lavoratore distaccato per 36 mesi è COMUNQUE [sic] un lavoratore distaccato) <sup>18</sup>.

Per vocazione o per necessità, il giuslavorista può invece ritrovarsi proiettato nel ruolo dello "scienziato sociale", o, alle volte (come nel mio caso), dell'apprendista scienziato sociale. Questo ruolo implica l'apprendimento di metodologie e tecniche di ricerca che non fanno parte del curriculum classico del ricercatore giuridico, potendo coprire approcci qualitativi (interviste, *focus groups* ...) o quantitativi (approcci statistici in senso lato). Per quanto l'ostacolo possa sembrare proibitivo, l'apprendimento di una metodologia di ricerca non è una sfida particolarmente nuova per il ricercatore giuridico, considerato che gli stessi studi universitari di giurisprudenza spesso non includono affatto l'insegnamento del metodo, salvo forse la trasmissione delle pratiche di utilizzo di una banca dati e la redazione di note a piè di pagina. Le modalità di questa "formazione professionale" pos-

---

<sup>18</sup>Testo provvisorio e commento a margine, bozza del rapporto conclusivo del progetto MOBILIVE, 7 aprile 2021.

sono variare e dipendono dal contesto in cui il giurista “apprendista scienziato sociale” è chiamato a sperimentarsi: si va dalla frequentazione di corsi strutturati, al supporto di colleghi provenienti da altre discipline, fino all’utilizzo di manuali (la letteratura è ampia ed accessibile, si veda ad esempio Leeuw e Schmeets, 2016; Marschan-Piekkari e Welch, 2004; Yin, 2003).

I: Sono lieta di invitarvi al seminario “Statistics Crash Course. Introduzione all’analisi dei dati” [...]. Organizzato nell’ambito del progetto European Birds of Passage (EBoP), questo seminario è un’introduzione all’analisi dei dati quantitativi attraverso l’esempio della migrazione internazionale e del mercato del lavoro <sup>19</sup>.

Infine, il ricercatore giurista gioca un ruolo particolare nella redazione di eventuali raccomandazioni. Indirizzate al legislatore (europeo, nazionale o infra-nazionale) e/o alle parti sociali, queste ultime sono un *deliverable* molto frequente nei progetti di ricerca in scienze sociali. Tuttavia, la redazione delle stesse è spesso un momento complesso per la squadra multidisciplinare. La natura inestricabilmente politica delle stesse, seppur basate su solidi risultati scientifici, impone di procedere con cautela. La capacità di ancorare le stesse a finalità dotate di forte legittimità, come i diritti costituzionali e/o fondamentali, i diritti umani, gli obblighi derivanti dai trattati internazionali, o gli obiettivi posti a fondamento di uno specifico strumento legislativo rappresenta un valore aggiunto in questo difficile esercizio. A ciò si aggiunge la capacità di considerare le raccomandazioni nel quadro giuridico esistente, per mettere in luce i potenziali ostacoli alla loro applicazione o, al contrario, gli appigli già esistenti nel quadro legislativo. Insomma, i progetti che danno rilievo alle raccomandazioni, non possono prescindere dal contributo dei giuristi.

I: Introdurre l’obbligo di includere un sistema di responsabilità solidale in caso di distacco transnazionale dei lavoratori [nel settore della carne di maiale, ndr].

MR: La direttiva sull’applicazione del distacco dei lavoratori (articolo 12) incoraggia gli Stati membri a introdurre tale sistema (ma

---

<sup>19</sup> E-mail inviata nel quadro del progetto E-BoP, 31 gennaio 2024.

NESSUN [sic] obbligo). Compatibilità del sistema con il diritto dell'UE però già testata (caso Wolf & Müller)<sup>20</sup>.

Come sottolineato in apertura di questa sezione, questi ruoli stilizzati non devono intendersi in senso gerarchico. Ciò che intendo evidenziare è che mi pare vi sia un nesso fra il livello di coinvolgimento in un dato progetto e il ruolo giocato dal ricercatore giuslavorista. Così il ruolo di “mastro di chiavi” è compatibile con una partecipazione più “periferica” e puntuale, basata sulla revisione di documenti redatti da altri ricercatori (questionari, rapporti ...) onde verificare la corretta comprensione ed interpretazione del quadro giuridico (una specie di consulente, un po' esterno). I due ruoli restanti sono invece correlati ad una partecipazione più centrale e continuativa, riguardante non solo i contributi pedagogici relativi ad aspetti giuridici più o meno complessi, ma anche l'identificazione di documenti rilevanti, la composizione e analisi di un *corpus*, la comparazione di differenti soluzioni e la redazione di raccomandazioni.

Questa constatazione dimostra che la partecipazione attiva del ricercatore giurista e (giuslavorista) anche nella progettazione, cioè nell'ideazione e redazione del design della ricerca da svolgere, è strategica se si vuole valorizzare di più il punto di vista del diritto (del lavoro). Le esperienze maturate nell'ambito delle ricerche giuridiche empiriche rappresentano una fonte di ispirazione a questo riguardo. In particolare, il concetto informale del “sandwich interdisciplinare” (Genn, 2009, 231) è particolarmente efficace nel riassumere un design di ricerca capace di garantire questo spazio di agibilità scientifica. In breve, questo design prevede tre momenti di ricerca: l'analisi di documenti (giuridici) generatrice delle ipotesi di ricerca; la ricerca quantitativa e/o qualitativa per testare le ipotesi; la teorizzazione delle conseguenze giuridiche della verifica (o mancata verifica) delle ipotesi.

MR: Se volete, ma ovviamente è più specifico (e più legato ai miei interessi riguardo il mercato del lavoro) il distacco da parte delle agenzie di lavoro interinale è stato distinto dagli altri scenari di distacco transnazionale perché è destinato a dare accesso al mercato del lavoro (e come tale, coperto da roba [sic] come le misure transito-

---

<sup>20</sup> Progetto MEAT.UP.FFIRE, proposta e commento nell'ambito della discussione delle raccomandazioni conclusive, 28 novembre 2019.

rie per i nuovi Stati membri). Questo rende in un certo senso ancora più importante avere dati precisi su questo tipo di distacco <sup>21</sup>.

Ebbene, quest'ultima riflessione mi permette di evidenziare il principale ostacolo che ha caratterizzato molte delle interazioni interdisciplinari nell'ambito dei progetti più risalenti elencati nella sezione precedente. Infatti, è proprio al momento dell'ideazione e redazione del progetto di ricerca, sia nei suoi aspetti scientifici (metodi utilizzati) sia in quelli amministrativi (giustificazione del budget e dei bisogni in termini di mesi/giorni/ore di lavoro) che ho registrato, e penso si registrino, le più grandi difficoltà a far valere il punto di vista giuridico. Mi riferisco, in particolare, alla difficoltà di articolare e comunicare in modo sintetico e concreto la metodologia della ricerca giuridica, in particolare nel momento in cui ci si confronta con la manifestazione più strutturata e riconosciuta delle metodologie di altre scienze sociali (van Gestel & Micklitz, 2014, 310).

4. *La metodologia allo specchio.* – Le difficoltà e la conseguente frustrazione maturate in occasione dei tentativi di spiegare il metodo giuridico a studiosi di altre aree, non sono accidentali. Piuttosto, sono dovuti ad una scarsa strutturazione e condivisione del metodo con cui, nella comunità giuridica, si selezionano e si interpretano le fonti scientifiche. Infatti, riassumendo e a costo di apparire quasi caricaturale, la ricerca giuridica è ed appare spesso come un processo misterioso o implicito che si sviluppa nella lettura di una certa quantità di documenti e nella presentazione delle conclusioni del ricercatore/della ricercatrice variamente influenzate da tale lettura. Non solo: la suddetta “quantità di documenti” è generalmente presentata senza esplicitare i criteri di selezione (perché l'articolo X e non l'articolo Y?) e senza chiarire mole e caratteristiche del corpus complessivo di documenti entro i quali si è svolta la selezione (due sentenze su quante?). Da questo punto di vista, la ricerca giuridica potrebbe essere considerata autoreferenziale e disordinata. A scanso di equivoci, questa descrizione evidentemente critica del metodo di ricerca diffuso

---

<sup>21</sup> Commento a margine di una bozza del progetto di ricerca POSTING.STAT 2.0, 23 aprile 2023.

nella nostra comunità scientifica è perfettamente applicabili alla (quasi) totalità della mia produzione scientifica.

In virtù delle difficoltà di comunicare il metodo giuridico e della conseguente frustrazione, sono stato attratto dal concetto di “analisi critica sistematica e storiografica dei documenti”, utilizzato per descrivere i metodi classici della ricerca giuridica (Nielsen, 2010, 953). Così ho finito per interessarmi particolarmente dell’idea di *sistematicità*, convinto che questo valore possa agevolare il dialogo interdisciplinare dei giuristi perché, come dirò subito, può aiutare a chiarire i meccanismi del proprio metodo di ricerca e quindi a comunicarli all’esterno efficacemente. Il concetto di sistematicità è applicabile alla ricerca giuridica al di là dei confini del diritto del lavoro, ma ai giuslavoristi, alla luce di quanto detto nell’introduzione, potrebbe risultare particolarmente utile, vista la loro naturale propensione all’incontro e al dialogo con altre scienze (sociali).

Di seguito, alla luce di questi miei ultimi approfondimenti, presenterò un abbozzo, provvisorio e perfezionabile, di un protocollo di ricerca adatto a condurre un’analisi sistematica della letteratura (ASL) o un’analisi sistematica di documenti (ASD)<sup>22</sup>. La distinzione fra le due è, al presente stadio della mia riflessione, dettata dalla natura dei documenti analizzati (dottrinali o primari). Nei paragrafi che seguono mi riferirò ad entrambe senza distinzione, utilizzando quindi l’acronimo ASD/L. L’ispirazione principale per questa metodologia proviene dalla ricerca medica, ed in particolare dalle revisioni sistematiche (Chapman, 2021). Queste ultime sono un tipo di studio che mira a identificare e sintetizzare in modo esaustivo le prove disponibili su una particolare domanda o argomento di ricerca. Esse sono caratterizzate da un approccio rigoroso e strutturato alla revisione della letteratura e da una descrizione precisa dei criteri utilizzati per identificare, selezionare e sintetizzare le prove rilevanti (Harris et al. 2013). L’obiettivo principale di una revisione sistematica è quello di fornire una sintesi completa dello stato attuale delle conoscenze su un particolare argomento, che può essere utilizzato per informare il processo decisionale, lo sviluppo delle politiche e la ricerca futura.

Attraverso un procedimento a tappe, l’ASD/L è pensata per evitare una raccolta di dati disordinata e non riproducibile, passando in

---

<sup>22</sup>Le mie riflessioni su questa tecnica di ricerca sono inestricabilmente legate al mio lavoro con Audrey Deverson e Catharina Lopes Scodro, entrambe dottorande nell’ambito del progetto *European Birds of Passage*.

rassegna in modo controllato ciò che è già stato prodotto su un determinato argomento (ASL) o tutti i documenti rilevanti (ASD). L'analisi sistematica deve quindi aderire strettamente a un insieme di metodi che mirano a limitare i *bias*, principalmente cercando di identificare, valutare e sintetizzare tutti i documenti/contributi dottrinali rilevanti per rispondere a una particolare domanda o insieme di domande (Petticrew e Roberts, 2006, 9). I risultati di un'ASD/L possono essere analizzati sia utilizzando tecniche statistiche (metanalisi) o riflettendo sui risultati in modo narrativo.

L'obiettivo di queste tecniche non è quello di soppiantare la ricerca giuridica, intesa come disciplina ermeneutica basata sull'interpretazione di documenti specifici (Van Hoecke, 2011, 4). Al contrario, con l'ASD/L cerco, in primo luogo, di rendere esplicito e comunicabile il procedimento attraverso il quale il ricercatore/la ricercatrice giuridica raggiungono le conclusioni in un dato studio.

In secondo luogo, l'ASD/L ha per obiettivo, pagando il costo di un approccio che potrà sembrare rigido e puntiglioso, di permettere una presentazione più strutturata della ricerca giuridica che si presti all'organizzazione in *working packages* e alla quantificazione in termini di tempo di lavoro richiesto.

L'ASD/L è (provvisoriamente) organizzata in cinque passaggi. Questi sono preceduti dal design della ricerca in quanto tale (*Passaggio 0 - Design*), che copre l'identificazione delle domande, delle ipotesi e della metodologia di ricerca.

Nel primo passaggio (*Passaggio 1 - Query*) si identificano le banche dati rilevanti e la *query* di ricerca - che comprende le parole chiave e le opzioni utilizzate per effettuare la raccolta dei dati. L'annotazione della data in cui la ricerca è effettuata è una parte necessaria di questo passaggio, onde permettere di spiegare potenziali discrepanze con repliche future. Il risultato di questo passaggio è un insieme di documenti (primari o dottrinali)  $N_1$ .

Il secondo passaggio (*Passaggio 2 - Elementi irrilevanti*) consiste nell'espulsione dal corpus degli elementi identificati come irrilevanti. Questo passaggio è basato su di un'analisi rapida del contenuto del corpus  $N_1$ , limitata in particolare alla lettura dei titoli e/o abstract dei contributi dottrinali (ASL) o all'applicazione di criteri prestabiliti, come ad esempio la menzione della parola chiave esclusivamente in una nota a piè di pagina. Questo passaggio può essere esteso, tramite i criteri prestabiliti, per escludere, ad esempio, studi che utilizzano una data metodologia o in una data lingua. Il corpus risultante da

questo passaggio è indicato con  $N_2$  e, generalmente, di taglia più ridotta rispetto a  $N_1$ .

Il terzo passaggio (*Passaggio 3 – Duplicati*) prevede la rimozione di “duplicati”. Come nel passaggio precedente, è necessario stabilire *ex ante* i criteri per l’identificazione degli stessi. Per esempio, la versione consolidata di uno strumento legislativo può costituire un duplicato rispetto alla versione emendata, o ancora, nel campo del diritto europeo, tutti i documenti con uno stesso codice CELEX. Altri duplicati, più evidenti, possono risultare dall’utilizzo di multiple banche dati, lo stesso contributo dottrinale venendo così incluso più volte in  $N_2$ . Altri ancora, meno evidenti, possono risultare dalla pubblicazione di un contributo dottrinale tradotto in multiple lingue ma dallo stesso contenuto. Il corpus risultante è indicato con  $N_3$ .

Il quarto passaggio (*Passaggio 4 – Analisi*) consiste nell’analisi approfondita degli elementi inclusi in  $N_3$ . Questo passaggio può prevedere un’ulteriore selezione di elementi da escludere (portando così alla costituzione di un corpus  $N_4$ ), basata su criteri prestabiliti che necessitano la lettura integrale dei documenti in questione.

Infine, il quinto ed ultimo passaggio (*Passaggio 5 – Codifica*) è dedicato all’interpretazione degli elementi inclusi in  $N_3/N_4$ , e alla loro organizzazione in categorie (codici). Per quanto il concetto possa rinviare immediatamente ad un approccio quantitativo, tali codici non fanno altro che tradurre il processo di analisi dei materiali giudici. In questo senso, le tecniche utilizzate per la codifica possono essere rappresentate dall’applicazione degli standard di interpretazione del metodo giuridico. Perciò, questo passaggio resta espressione della creatività dell’interprete (o interpreti). Onde fornire un esempio stilizzato, questo può consistere nell’organizzazione di una serie di decisioni della CGUE in due categorie: nella categoria A le sentenze dove la CGUE effettua essa stessa il test di proporzionalità, nella categoria B quelle dove la CGUE rinvia al giudice nazionale per effettuare il test. Tali categorie sono quindi utilizzate per identificare le relazioni fra gli elementi del corpus e trarre le conclusioni dello studio. Questa procedura di creazione di codici si ispira alle tecniche di analisi di contenuti (Prior, 2020). Potenzialmente, questo passaggio può prevedere l’intervento di codificatori multipli, onde rinforzare la credibilità dei risultati (O’Connor e Joffe, 2020).

Come ho sottolineato nell’apertura di questa sezione, uno degli obiettivi di questo protocollo è quello di rinforzare il carattere sistematico della ricerca giuridica. In particolare, l’ASD/L permette di



dimostrare che un determinato corpus, identificato come rilevante per l'esplorazione di un determinato argomento, non sia stato selezionato per portare a una conclusione predeterminata. In secondo luogo, l'ASD/L permette di migliorare la trasparenza del processo di ricerca, consentendo il dibattito e la critica delle scelte effettuate dal ricercatore/dalla ricercatrice, sia in termini di costruzione del corpus, sia dei criteri adottati per determinare la rilevanza degli elementi, sia della codifica degli stessi. Inoltre, questa tecnica permette di identificare gli eventuali pregiudizi nella selezione della letteratura rilevante, riducendo, o almeno rendendo visibili, gli approcci reputazionali alla costruzione di una ricerca. Infine, tengo a sottolineare come l'utilizzo dell'ASD/L non sia limitato a corpus contenenti una vasta mole di documenti. Al contrario, la trasparenza del protocollo permette di giustificare l'utilizzo di un numero limitato di documenti. Per esempio, se un dato corpus, una volta depurato di documenti irrilevanti e duplicati, comprendesse solo tre sentenze, uno studio che le analizzasse tutte e tre potrebbe senza dubbio essere definito "sistematico".

Allo stesso tempo, l'utilizzo dell'ASD/L presenta ovviamente alcuni limiti. Il più importante di questi è la dipendenza dall'esistenza di banche dati utilizzabili per la costruzione del corpus. In questo, la ricerca giuridica sconta l'assenza di aggregatori che permettano di effettuare ricerche ad ampio spettro nella dottrina, così come, a seconda del paese, della mancata digitalizzazione di una parte più o meno quantitativamente rilevante della giurisprudenza, in particolare di primo grado. Effettuare ricerche separate su una serie di banche dati rappresenta una soluzione possibile ma, oltre all'impatto sulla mole di lavoro, impone un'attenzione particolare ad assicurare la comparabilità dei risultati, poiché non tutte le banche dati permettono di effettuare ricerche con le stesse opzioni. La seconda limitazione riguarda il tempo richiesto per effettuare una ricerca sistematica, che è necessariamente più elevato rispetto al metodo classico e implicito.

5. *Conclusioni.* – Per quanto l'approccio interdisciplinare sia conaturato nel diritto del lavoro, le resistenze rispetto all'interdisciplinarietà restano relativamente diffuse, fra i giuslavoristi e i giuristi più in generale. Da un lato, queste si spiegano alla luce delle difficoltà di appropriarsi di altri metodi strutturati, anche solo nella misura necessaria ad intrattenere un dialogo proficuo con i ricer-

catori provenienti da altri orizzonti disciplinari. Tali difficoltà, seppur non insormontabili, richiedono un investimento iniziale di tempo non valorizzato dagli imperativi della valutazione e della produttività. Dall'altro, una buona parte di questa resistenza deriva anche dal trauma dei periodi storici in cui "la legge dei numeri" (Bergonzini, Borelli e Guazzarotti, 2016; Supiot, 2015) ha prevalso, anche in ambienti scientifici, sugli apporti della ricerca giuridica – dalla fascinazione per gli indicatori "*doing business*" (Deakin, 2016), all'asservimento dei diritti sociali e del lavoro agli imperativi dell'austerità (Chatzilaou, 2018; De la Porte e Heins, 2015).

Lungo questo contributo ho sottolineato più volte come le riflessioni presentate siano inestricabilmente connesse con la mia esperienza individuale e, come tali, necessariamente aneddotiche. Facendo nuovamente leva su questo aspetto, desidero aggiungere che uno dei motivi che mi porta ad interessarmi di interdisciplinarietà "in pratica" e delle condizioni per poter partecipare alla stessa, deriva dalle forti ostilità che sono opposte ai giovani ricercatori, nell'ambito in particolare dell'esperienza di dottorato, rispetto all'utilizzo di metodi interdisciplinari (tale mancanza di formazione è sottolineata anche da van Gestel & Micklitz, 2014, 294). Questa ostilità è ben esemplificata, ancora oggi nel mio ambiente accademico (in Francia), dall'invito spesso rivolto ai nuovi dottorandi anche in diritto del lavoro a considerare quale punto di partenza per la comprensione del metodo giuridico, un volume (Barraud, 2018, 439) sulle tecniche di ricerca giuridica ove si legge: "l'apertura della scienza giuridica alle altre scienze sociali, anche nel contesto della multidisciplinarietà, non sembra auspicabile [...] Solo occasionalmente le scienze politiche, l'economia o la filosofia possono essere utilizzate per arricchire un lavoro prevalentemente giuridico. [...] La multidisciplinarietà è sempre un'aggiunta di monologhi inaccessibili dal punto di vista dei ricercatori che non sono legati al soggetto che ha la parola".

È anche in ragione di questa situazione che ho preferito approcciare il tema dell'interdisciplinarietà dal suo *côté* pratico, eludendo le questioni esistenziali relative alla natura della ricerca giuridica o giurislavoristica, e già ben evocate dal contributo di Stefania Buoso in questo volume. Rimango convinto, infatti, che l'interdisciplinarietà sia innanzitutto una naturale esigenza pratica di chi aspiri ad una migliore comprensione del fenomeno giuridico nell'ambito delle relazioni lavorative.

In questo senso, la riflessione autoetnografica sulle esperienze di collaborazioni di questo tipo è funzionale a sottolineare la natura dell'interdisciplinarietà come tecnica e non come arte. Da ciò consegue la possibilità di apprendere tale metodologia e di svilupparla, conducendo, come un buon artigiano, un dialogo costante tra le pratiche concrete e la riflessione, tra la soluzione e la ricerca di problemi (Sennett, 2008, 9). La valorizzazione della sistematicità delle fonti e, più in concreto, il protocollo – tengo a ripetere, provvisorio e migliorabile – proposti in questo scritto, potrebbero rappresentare, almeno mi auguro, un possibile appiglio per i giuristi chiamati a confrontarsi con altre comunità scientifiche e quindi una possibile strategia per promuovere meglio il punto di vista giuridico nei progetti interdisciplinari.

### *Riferimenti bibliografici*

- B. BARRAUD, *La recherche juridique – Sciences et pensées du droit*, L'Harmattan, 2016.
- C. BERGONZINI, S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI (a cura di), *La legge dei numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti*, Jovene, 2016.
- K. CHAPMAN, *Characteristics of systematic reviews in the social sciences*, 47 *The Journal of Academic Librarianship* 5, 2021.
- K. CHATZILAOU, *La dimension sociale de la gouvernance économique européenne*, *Revue de droit du travail*, 2018, 233.
- C. DE LA PORTE, E. HEINS, *A new era of European Integration? Governance of labour market and social policy since the sovereign debt crisis*, 13 *Comparative European Politics* 1, 2015, 8.
- F. DE WISPELAERE, W. SCHEPERS, Y. JORENS, E. NERINCKX, M. ROCCA, L. DUCHATEAU, *Cross-border employment in the live performance sector. Exploring the social security and employment status of highly mobile workers*, MOBILIVE Project (CALL VP/2019/004), 2021.
- S. DEAKIN, *The Contribution of Labour Law to Economic Development & Growth*, Working Papers Centre for Business Research 478, 2016.
- C. DOLORIERT, S. SAMBROOK, *Organisational autoethnography*, 1 *Journal of Organizational Ethnography* 1, 2012, 83.
- R. DUKES, *Critical labour law: then and now*, in *Research Handbook on Critical Legal Theory*, Edward Elgar, 2019, 345.
- C. ELLIS, *The Ethnographic I: A Methodological Novel about Autoethnography*, AltaMira Press, 2004.

- C. ELLIS e A.P., *Autoethnography, personal narrative, reflexivity*, in *Handbook of Qualitative Research*, Sage, 2000, 733.
- H. GENN, *Hazel Genn and Paths to Justice*, in *Conducting Law and Society Research: Reflections on Methods and Practices*, Cambridge University Press, 227.
- R. VAN GESTEL, H-W. MICLITZ, *Why Methods Matter in European Legal Scholarship*, 20 *European Law Journal* 3, 292.
- J.D. HARRIS, C.E. QUATMAN, M.M. MANRING, R.A. SISTON, D.C. FLANIGAN, *How to Write a Systematic Review*, 42 *The American Journal of Sports Medicine* 11, 2014, 2761.
- M. VAN HOECKE, *Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?*, in *Methodologies of legal Research. Which Kind of Method for What Kind of discipline?*, Hart, 2011, 1.
- C.M. KIRIAKOS, J. TIENARI, *Academic writing as love*, 49 *Management Learning* 3, 2018, 263.
- L.B. NIELSEN, *The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research*, in *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, Oxford University Press, 2010, 952.
- C. O'CONNOR, H. JOFFE, *Intercoder Reliability in Qualitative Research: Debates and Practical Guidelines*, 19 *International Journal of Qualitative Methods*, 2020.
- R. MARSCHAN-PIEKKARI, C. WELCH, *Qualitative Research Methods in International Business: The State of the Art*, in *Handbook of Qualitative Research Methods for International Business*, Edward Elgar, 2004, 5.
- F.L. LEEUW, H. SCHMEETS, *Empirical Legal Research. A Guidance Book for Lawyers, Legislators and Regulators*, Edward Elgar, 2016.
- M. PETTICREW, H. ROBERTS, *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*, Blackwell Publishing, 2006.
- L. PRIOR, *Content Analysis*, in *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, Oxford University Press, 2020, 540.
- M. ROCCA, H. BOUZIANE, H. CAVAT, P. HARDY, *Industrial Relations during and since the Covid-19 lockdown in France*, VIRAL Project (CALL VP/2020/004), 2022.
- M. ROCCA, H. BOUZIANE e H. CAVAT, *Industrial Relations in the aviation industry before the COVID-19 crisis*, VIRAL Project (CALL VP/2020/004), 2022.
- M. ROCCA e A. VRIJSEN, *Industrial Relations in the Pork Value Chain. National Report – Belgium*, MEAT.UP.FFIRE Project (CALL VP/2017/004), 2019.
- M. ROCCA e A. VRIJSEN, *Structural Characteristics and Labour Market in the Pork Value Chain – the Case of Belgium*, MEAT.UP.FFIRE Project (CALL VP/2017/004), 2018.
- R. SENNETT, *The Craftsman*, Yale University Press, 2008.

A. SUPIOT, *La gouvernance par les nombres*, Fayard, 2015.

R.K. YIN, *Case Study Research. Design and Methods*, Sage, 2003.